

ALL. B

LR n.1/2021, art.2 - AVVISO RECANTE INDIVIDUAZIONE DEI BENEFICIARI, REQUISITI DI AMMISSIBILITA', CRITERI E MODALITA' PROCEDURALI PER L'ACCESSO ALLA CONTRIBUZIONE

Art. 1

(Finalità e regime di aiuto)

1. Il presente avviso disciplina, in attuazione dell'articolo 2 della Legge regionale 8 febbraio 2021, n. 1 (Ulteriori misure urgenti per il sostegno dei settori produttivi) le tipologie di beneficiari, i requisiti di ammissibilità degli stessi, i criteri e le modalità procedurali di concessione di ulteriori contributi a fondo perduto a favore dei soggetti che hanno subito una contrazione delle attività come conseguenza del perdurare della situazione pandemica.

2. I contributi sono concessi in applicazione della sezione 3.1. (Aiuti sotto forma di sovvenzioni dirette, anticipi rimborsabili o agevolazioni fiscali i) del Quadro temporaneo per le misure di aiuto di Stato a sostegno dell'economia nell'attuale emergenza del COVID-19 di cui alla comunicazione della Commissione europea C (2020) 1863 del 19 marzo 2020.

Art. 2

(Soggetti beneficiari e requisiti)

1. I contributi sono concessi a soggetti che, in conseguenza del perdurare della situazione pandemica e dei conseguenti provvedimenti nazionali di restrizione o chiusura delle attività, hanno subito una significativa contrazione dell'attività economica tale da aver rilevato una perdita del fatturato uguale o superiore al 30% registrato ponendo a raffronto l'importo medio mensile del fatturato prodotto fra i seguenti due periodi annuali:

01/03/2019 – 29/02/2020

01/03/2020 – 28/02/2021;

2. Possono presentare domanda le imprese risultanti attive alla data del 23 febbraio 2020 e ancora attive alla data di presentazione della domanda a valere sulla linea contributiva. Le imprese stagionali, fermi restando anche per queste i presupposti da ultimo esplicitati ai fini della ammissibilità della domanda presentata, possono presentare domanda anche se sono nel periodo di inattività, intesa quale assenza di attività legata alla stagionalità.

3. I soggetti beneficiari di contribuzione svolgono attività che rientrano nell'elenco dei codici ATECO di cui all'allegato A. Il codice ATECO di riferimento è il codice ATECO primario o prevalente risultante dal registro imprese alla data di presentazione della domanda.

4. I soggetti beneficiari devono essere iscritti al Registro imprese o, in subordine devono essere:

- iscritti negli albi, registri o elenchi delle guide turistiche, accompagnatori turistici, guide naturalistiche o ambientali-escursionistiche; guide alpine – maestri di alpinismo e aspiranti guide alpine; guide speleologiche – maestri di speleologia o aspiranti guide speleologiche tenuti dalla Direzione centrale competente in materia di turismo;

- iscritti nell'elenco dei B&B tenuto dalla Direzione centrale competente in materia di turismo;

- iscritti nell'elenco degli Affittacamere tenuto dalla Direzione centrale competente in materia di turismo;

- iscritti all'Albo del Collegio dei Maestri di Sci del Friuli Venezia Giulia in corso di validità per l'anno 2021 e risultare in possesso di uno dei seguenti due requisiti in alternativa:

- per i soci delle Scuole di Sci autorizzate dalla Regione Friuli Venezia Giulia: avere conseguito un reddito specifico comprovato da Certificazione Unica soci dipendenti o da quadro RH della dichiarazione dei redditi 2020 per il 2019 superiore ad euro 2.500,00;

- per i professionisti individuali: essere in possesso di partita IVA riferita alle attività di insegnamento della disciplina sportiva nel corso degli anni 2020 e 2021.

L'iscrizione agli albi, registri o elenchi sopra citati deve risultare in corso di validità per l'anno 2021.

5. I soggetti titolari di agriturismo dalla cui visura camerale risulta soltanto il codice ATECO primario o prevalente riferito all'attività agricola possono accedere alla contribuzione e per poter validamente presentare domanda di contributo è necessario che dal registro imprese risulti come codice secondario il 55.20.52 (Attività di alloggio connesse alle aziende agricole) o il 56.10.12 (Attività di ristorazione connesse alle aziende agricole). In mancanza di almeno uno di questi codici non è possibile accedere al contributo.

6. I soggetti titolati di alberghi di montagna (codice ATECO 2007 – 55.10.00) vengono ammessi a contribuzione solo se l'albergo ricade nei Comuni "interamente" montani, sulla base di quanto disposto dalla LR n.33/2002, articolo 2, con particolare riferimento all'allegato A alla stessa Legge (A- COMUNI MONTANI E PARZIALMENTE MONTANI).

7. I soggetti beneficiari devono avere sede legale o sede secondaria o unità locale in Friuli Venezia Giulia e devono quindi essere in possesso di codice ATECO prevalente riferito in ogni caso alla sede in territorio regionale, anche se riferito a unità locale.

8. Per poter beneficiare dell'agevolazione, i soggetti beneficiari iscritti nel registro imprese, alla data di presentazione della domanda:

a) non devono essere in stato di scioglimento o liquidazione volontaria o sottoposti a procedure concorsuali o avere in corso un'iniziativa per la sottoposizione a procedure concorsuali, salvo il caso del concordato preventivo con continuità aziendale;

b) non devono essere destinatari di sanzioni interdittive, concernenti l'esclusione da agevolazione, finanziamenti, contributi o sussidi, ai sensi dell'articolo 9, comma 2, lettera d) del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231 (Disciplina della responsabilità amministrativa delle persone giuridiche, delle società e delle associazioni anche prive di personalità giuridica, a norma dell'articolo 11 della legge 29 settembre 2000, n. 300);

c) devono rispettare la normativa vigente in tema di sicurezza sul lavoro di cui all'articolo 73 della legge regionale 5 dicembre 2003, n. 18 (Interventi urgenti nei settori dell'industria, dell'artigianato, della cooperazione, del commercio e del turismo, in materia di sicurezza sul lavoro, asili nido nei luoghi di lavoro, nonché a favore delle imprese danneggiate da eventi calamitosi);

d) se imprese di media/grande dimensione, non devono essere in difficoltà al 31/12/2019 ai sensi del regolamento generale di esenzione per categoria; se di micro/piccola dimensione (meno di 50 dipendenti e un fatturato annuo totale e/o bilancio annuo totale inferiori a 10 milioni di euro) non devono aver ricevuto aiuti per il salvataggio (non rientrano in questa tipologia i contributi erogati nelle precedenti aperture della presente linea contributiva) né essere soggetti a un piano di ristrutturazione ai sensi delle norme sugli aiuti di Stato.

Art. 3

(Intensità contributiva)

1. Ai soggetti beneficiari è riconosciuto, esclusivamente con erogazione a mezzo bonifico bancario, un contributo a fondo perduto da euro 500,00 a euro 10.000,00 euro secondo quanto riportato nell'allegato A.

2. L'importo complessivo degli aiuti concessi ai sensi della Comunicazione CE C(2020) 1863 final (Quadro temporaneo per le misure di aiuto di Stato a sostegno dell'economia nell'attuale emergenza del COVID-19), sezione 3.1, non può superare il valore di 800.000,00 euro

Art 4

(Presentazione della domanda)

1. Le domande potranno essere presentate a partire **dalle ore 8.00 del giorno 18 marzo 2021 fino alle ore 20.00 del giorno 29 marzo 2021.**

2. La domanda di contributo è trasmessa alla Direzione centrale attività produttive e turismo tramite il sistema Istanze On Line a cui si accede dal link pubblicato sul sito istituzionale della Regione (dove sono pubblicati altresì, nella sezione modulistica, il fac-simile della domanda compilato a titolo di esempio e il modulo di delega) previa autenticazione con una delle modalità previste dall'articolo 65, comma 1, lett. b) del Codice dell'Amministrazione digitale (SPID-Sistema pubblico di identità digitale, CNS-Carta nazionale dei servizi, CRS – Carta regionale dei servizi).

3. È ammessa la presentazione della domanda anche da parte di un soggetto delegato con procura. In caso di presentazione autonoma da parte del legale rappresentante/titolare del soggetto richiedente la domanda NON prevede allegati. In caso di presentazione da parte del soggetto delegato, deve essere allegata alla domanda specifica procura, redatta secondo il modulo pubblicato a lato nella sezione modulistica, unitamente alla copia di un documento di identità in caso di firma autografa.

4. Può essere soddisfatta una sola domanda riferita ad un'unica attività; nel caso pervenga più di una domanda da parte dello stesso richiedente verrà ritenuta ammissibile solo l'ultima pervenuta.

5. Le domande presentate sono esenti dal pagamento dell'imposta di bollo.

Art. 5

(Procedimento di concessione del contributo)

1. I contributi sono concessi e contestualmente erogati, per il tramite del CATA e del CATT FVG, sulla base della sola presentazione della domanda, in deroga a quanto previsto dalla legge regionale 7/2000.
2. I contributi sono concessi e contestualmente erogati sulla base della sola presentazione della domanda, secondo l'ordine cronologico di presentazione delle domande, determinato dal numero progressivo di protocollo attribuito dal sistema informatico.
3. I contributi sono concessi fino ad esaurimento delle risorse disponibili; dell'esaurimento delle risorse e dell'eventuale disponibilità di ulteriori risorse finanziarie è data comunicazione ai soggetti interessati mediante avviso pubblicato sul sito istituzionale della Regione, nella sezione dedicata alla presente linea contributiva.
4. I provvedimenti di concessione e contestuale erogazione dei contributi verranno adottati entro 45 giorni dal termine finale di chiusura della procedura di presentazione di tutte le domande di contributo.

Art. 6

(Obblighi dei beneficiari)

1. I beneficiari dei contributi sono tenuti a rispettare gli obblighi stabiliti in via generale dalla legge regionale 7/2000 e gli obblighi previsti dal presente documento, in particolare, IL BENEFICIARIO SI IMPEGNA A:
 - a) conservare la documentazione correlata alla domanda, presso i propri uffici, per un periodo di almeno dieci anni dalla data di presentazione della domanda stessa,
 - b) consentire ed agevolare ispezioni e controlli;
 - c) rispettare le disposizioni di cui all'articolo 35 del decreto legge 30 aprile 2019, n. 34 (Misure urgenti di crescita economica e per la risoluzione di specifiche situazioni di crisi.) in materia di obblighi informativi in relazione alle erogazioni pubbliche;
 - d) utilizzare la posta elettronica certificata (PEC) per le comunicazioni con l'Amministrazione regionale (economia@certregione.fvg.it), oppure, per i soggetti privi di pec in quanto non obbligati alla tenuta della casella di posta elettronica certificata, la propria casella di posta elettronica ordinaria indicata nel modulo di domanda, **con eccezione della domanda che viene trasmessa tramite il sistema Istanze On Line**
2. I beneficiari si impegnano ad utilizzare i contributi per il riavvio delle attività anche nel rispetto delle linee guida di settore.

Art. 7

(Ispezioni e controlli)

1. Ai sensi di quanto previsto dall'articolo 44 della legge regionale 7/2000, l'Ufficio competente in relazione alla documentazione presentata effettua ispezioni e controlli a campione, finalizzati esclusivamente alla verifica dei requisiti di cui all'articolo 2, comma 2-

Art. 8

(Revoche)

1. Il provvedimento di concessione del contributo è annullato qualora sia riconosciuto invalido per originari vizi di illegittimità o di merito indotti dalla condotta del beneficiario non conforme al principio della buona fede.
2. L'annullamento del provvedimento di concessione comporta la revoca del contributo e il recupero delle somme erogate secondo quanto previsto dagli articoli 50 e seguenti della legge regionale 7/2000.